

Proposto uno sciopero della fame fuori e dentro i Cie e una petizione per far chiudere i Centri d'identificazione ed espulsione

Diritto di cittadinanza, la rete "Primo marzo" si mobilita

Spedizione a mezzo Poste Italiane - Tariffa pagata - PP - Economy Mail SMA S2/09/2010 - Codice SAP 30871191 Omaggio

MODENA - Aprirà domenica 7 ottobre, nella Casa delle culture di Modena, il lungo percorso d'incontri per la definizione del documento relativo alla prossima piattaforma politica del Primo marzo 2013. Il "Primo marzo", che nei prossimi mesi toccherà diverse città, è un appuntamento oramai consolidato e maturo che, per il suo quarto anno, intende portare in piazza le istanze di una vasta rete di associazioni che lavorano sui diritti di migranti e italiani, nella convinzione che la società attuale sia il risultato di un meticcio sempre più forte e consapevole, in grado di rivendicare un'idea di mondo e di relazioni basate sul rispetto e sulla libertà di circolazione delle persone nello spirito della Carta mondiale dei migranti.

Fra i punti per ora in discussione, anche il rafforzamento della rete a livello nazionale e internazionale in previsione della prossima mobilitazione e del Forum Sociale Mondiale in Tunisia. Ma ancora, la proposta di uno sciopero della fame fuori e dentro i Cie e il rilancio della petizione di chiusura dei Centri d'identificazione ed espulsione con la campagna "L'Italia è migliore senza Cie", su cui la rete ha lavorato nell'ultimo anno con gli eventi "Razzismo istituzionale" e la precedente campagna "LasciateCIEntrare", fra convegni, lotte, denunce di casi emblematici e visite di monitoraggio in tutta Italia.

Al contrario di quanto dichiarato dal sottosegretario Saverio Ruperto, la rete chiede la chiusura dei Cie per iniziare un approccio diverso nell'immigrazione. A breve è in programma un incontro con il prefetto di Modena ed il tavolo istituzionale provinciale di monitoraggio nei Cie.

Chiediamo inoltre di riportare l'attenzione sui costi della gestione dei centri del consorzio "Oasi", con 28 euro e della "Misericordia" con 75 euro a detenuto.

In merito allo sciopero della fame, in discussione nei diversi gruppi della rete, si evidenzia che, se da un lato può costituire un percorso verso la maggiore visibilità della mobilitazione, costituendo un'importante iniziativa collettiva di solidarietà per i diritti dei reclusi nei Cie, dall'altro non intende escludere il confronto e la proclamazione dello sciopero eventualmente indetto dai sindacati aderenti, sulle problematiche del lavoro migrante.

Altre tematiche che non si dimenticherà di

portare nelle piazze sono i diritti di cittadinanza e libera circolazione delle persone, con la richiesta di un reddito minimo di cittadinanza e residenza per tutti, la revisione della legge N.91 del 1992 e diritto di voto amministrativo, le problematiche del lavoro migrante, dei permessi e sanatoria in corso, della revisione della Bossi-Fini, senza dimenticare l'ancora attuale emergenza nordafricana, il conflitto in Siria e il diritto ai permessi umanitari, a particolari permessi e aiuti per i terremotati e gli sfollati in Emilia. Un'ulteriore richiesta sarà quella di avviare attività di sensibilizzazione su tutto il

territorio e in particolare nelle scuole, chiedendo la valorizzazione di tutte le lingue madri e la revisione dei programmi scolastici che comprendano anche le culture di diversa provenienza dall'autoc-tona. In programma anche il primo festival della rete "Primo Marzo", che potrebbe svolgersi a Matera.

Questi sono solo i primi punti emersi dall'articolato dibattito, ancora in corso, che giungerà a piena definizione ad inizio 2013.

Link alle video interviste:
https://www.youtube.com/watch?v=RBfVWi07Tyg&feature=player_embedded



BOLOGNA
 VIA S. VINCENZO, 102 - TEL. 051 4322 996 91 92

MODENA
 VIA S. EMILIO, 102/103 - TEL. 059 4322 996 91 92

PIACENZA
 VIA S. VINCENZO, 102 - TEL. 0521 4322 996 91 92

CESENA
 VIA S. VINCENZO, 102 - TEL. 0541 4322 996 91 92

CAPIRE L'IMMIGRAZIONE
 12 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2012

CAPIRE L'IMMIGRAZIONE: IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
 VIA S. VINCENZO, 102 - TEL. 051 4322 996 91 92

MODENA
 VIA S. EMILIO, 102/103 - TEL. 059 4322 996 91 92

PIACENZA
 VIA S. VINCENZO, 102 - TEL. 0521 4322 996 91 92

CESENA
 VIA S. VINCENZO, 102 - TEL. 0541 4322 996 91 92

CAPIRE L'IMMIGRAZIONE
 12 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2012

CAPIRE L'IMMIGRAZIONE: IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE EMILIA-ROMAGNA



Anche a Palermo il progetto "Inside Out - L'Italia sono anch'io"

Sarà presentato a ottobre a Villa Niscredi alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando e dell'assessore al Decentramento e alla partecipazione, Giusto Catania. Già coinvolti i Comuni di Reggio Emilia, Milano, Firenze, Cagliari, Sassari, Crema e Trieste

PALERMO - Saranno presentate il prossimo 19 ottobre, a Villa Niscredi, le iniziative della città di Palermo per il progetto "Inside Out - L'Italia sono anch'io". Oltre Palermo, l'iniziativa Inside Out, che intende tenere alta l'attenzione sui diritti di cittadinanza per chi nasce in Italia da genitori stranieri, coinvolge altre sette città italiane: Reggio Emilia, Milano, Firenze, Cagliari, Sassari, Crema e Trieste.

Due le proposte di legge alle quali si è arrivati grazie alle oltre 200 firme raccolte dal comitato nazionale, presieduto dal sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio.

La prima legge intenderebbe dare il diritto ai giovani di seconda generazione di essere italiani sin dalla nascita. Oggi, infatti, chi nasce in Italia da genitori di origine straniera, deve attendere il compimento della maggiore età per ottenere la cittadinanza italiana.

La seconda legge, invece, intende dare il diritto di voto, almeno per le elezioni amministrative, agli

stranieri regolari residenti da oltre cinque anni in Italia. Ancora oggi, infatti, nonostante lavorino e paghino le tasse in Italia, gli immigrati non possono contribuire democraticamente alla vita del territorio dove risiedono. A Palermo la coordinatrice del progetto è Erika Venturella che, con un folto staff di cittadini-fotografi, professionisti e non, ha realizzato una serie di scatti in bianco e nero a chiunque intendesse mettere la propria faccia per supportare la campagna.

A Palermo i lavori sono iniziati tra maggio e giugno con 200 volti immortalati, tra cui 120 di immigrati, oltre a quello del sindaco Leoluca Orlando, dell'assessore al Decentramento e alla Partecipazione, Giusto Catania, e quello di attori, professionisti palermitani o semplici passanti entusiasti del progetto, ognuno con la propria personale interpretazione, con il proprio stato d'animo con il quale contribuiranno alla riuscita del progetto.



Erika Venturella, coordinatrice del progetto



Organizzato dal gruppo emigrazione Emilia Romagna e quello consiliare PD della stessa regione

Corso di formazione per "capire l'immigrazione"

Il gruppo immigrazione Emilia Romagna, in collaborazione con il gruppo consiliare PD ER, organizza un corso di formazione e scambio di buone pratiche per amministratori di tutta la regione, allargato alla cittadinanza.

L'immigrazione è il fenomeno sociale più rilevante degli ultimi anni, nel nostro paese come nel resto dell'unione europea. Da circa 1,5 milioni di immigrati in Italia all'inizio del millennio, siamo passati a circa 4,7 milioni pari all'8% della popolazione residente sul territorio nazionale.

Dopo la prima festa nazionale PD sull'immigrazione di Cesena, con analisi approfondite e dibattiti per 2 settimane sul fenomeno migratorio, sono giunte numerose richieste dai cittadini italiani e migranti per continuare l'esperienza di un confronto politico all'interno del nostro partito. Inoltre vista l'importanza che sta assumendo

questo settore, riteniamo fondamentale sostenere i circoli, i forum immigrazione e gli amministratori per una buona gestione del territorio. Avvalendosi di esperti della materia, il corso cercherà di rispondere obiettivamente alle domande che sono sorte in questi anni, e fornire strumenti di governo del fenomeno. Il corso offrirà la possibilità di conoscere buone pratiche nazionali e locali nelle politiche migratorie per uno scambio reciproco. Sarà la base di un confronto sulla partecipazione politica dei migranti nel nostro paese.

Crediamo che il PD debba essere presente e pronto per i prossimi anni a governare il paese con una politica di accoglienza ed inclusione, aperta al confronto con la cittadinanza.

CÉCILE KYENGE KASHETU
Responsabile Immigrazione
PD Emilia-Romagna



GOCCE d'OLTRE OCEANO

Supplemento di "Oltreoceano"

Periodico d'informazione per gli emigrati e gli immigrati dell'Istituto Italiano "Fernando Santi" (Ente iscritto al n.19247 del 5/2/2010 del Registro Operatori della Comunicazione)

Registrato al Tribunale di Palermo al n.5 del 10 marzo 2000 - Anno XII
Direzione, redazione e amministrazione:
Via Simone Cuccia n.45 - 90143 Palermo (Italia)
☎0039.091.588719 - 0039.091.320744
fax 0039. 091.320521

Indirizzo Internet: www.iifs.it

E-Mail: oltreoceano@iifs.it

Direttore: Luciano Luciani

Direttore responsabile: Michelangelo Milazzo
In redazione: Marco Luciani
e Carlo Antonio Biondo

Stampa: Fotolitografia Offset Studio
Via Principe di Villafranca, 48/a - Palermo
☎0039.091.586594

Copia omaggio

Progetto "Melting Pot Europa", per la promozione dei diritti di cittadinanza

Dalla sua nascita, nel 1996, il Progetto "Melting Pot Europa" è cresciuto anno dopo anno, evolvendosi dall'originaria proposta di trasmissioni radiofoniche da/per/con i cittadini migranti ad un maturo progetto integrato di comunicazione sul fenomeno dell'immigrazione, articolato in una molteplicità di strumenti informativi. Melting Pot ha assunto la fisionomia di un vero e proprio "servizio pubblico" verso i suoi utenti: i migranti, le amministrazioni e gli enti locali, gli operatori sociali e i cittadini interessati alle problematiche dell'integrazione. Questo, grazie anche al sostegno e ai contributi di Associazioni, Enti Locali e singoli soggetti. A quindici anni dalla sua nascita, il Progetto Melting Pot vuole continuare ad offrire questo servizio, migliorandolo e continuando a lasciarlo fruibile e accessibile gratuitamente a tutti.

Quando inviare la domanda - Le domande di regolarizzazione potranno essere inviate dalle ore 8.00 di sabato 15 settembre 2012 alle ore 24.00 di lunedì 15 ottobre 2012. Tutte le domande inviate che risponderanno ai requisiti richiesti verranno accolte. Non sarà necessario quindi affrettarsi per l'invio.

Come inviare la domanda - L'invio delle domande avverrà esclusivamente con modalità telematica attraverso il portale del Ministero dell'Interno, nullaostalavoro.interno.it. Qui, il datore di lavoro interessato alla regolarizzazione, potrà effettuare la registrazione disponendo di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante e scegliendo una password per l'accesso. Dopo aver richiesto l'apposito modulo (che verrà indicato) sarà possibile procedere alla compilazione dei primi dati. Saranno disponibili i moduli: EM-DOM per l'emersione di un lavoratore domestico; EM-SUB per l'emersione di un lavoratore impiegato in altri settori. Per farsi assistere nella compilazione delle domande ci si potrà rivolgere ad un ufficio di patronato (Trova il patronato più vicino a te). Possono attivare la procedura di regolarizzazione: il datore di lavoro, un cittadino italiano; un cittadino comunitario; il cittadino di un paese terzo in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o in fase di rilascio/aggiornamento); un cittadino di paese terzo titolare di carta di soggiorno (o in fase di rilascio/rinnovo); un cittadino di paese terzo o a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato (permesso per asilo) o la protezione sussidiaria (**); persone fisiche, enti, cooperative o società con sede legale o operativa in Italia anche qualora il rappresentante legale sia un cittadino straniero. In questo caso sarà sufficiente il possesso del solo permesso di soggiorno "ordinario". (**). Per i cittadini della Repubblica delle Filippine si dovranno compilare i moduli senza alcun riferimento al nome di mezzo; per i cittadini di nazionalità egiziana, si dovranno compilare i moduli tenendo presente che nei passaporti di tale nazione l'ultimo dato presente è quello riferito al cognome dello straniero. Non potranno comunque presentare la domanda i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per reati riguardanti: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno). Sono esclusi anche i datori di lavoro che in altre occasioni, una volta presentata la domanda per l'ingresso di un cittadino straniero per motivi di lavoro subordinato, o una domanda di emersione, non abbiano proceduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro. A tal fine lo Sportello Unico acquisirà un parere dalla Questura e della Dpl anche in capo al datore di lavoro.

Il reddito del datore di lavoro

I datori di lavoro dovranno dimostrare un livello di reddito sufficiente. La congruità del reddito in relazione al numero delle domande presentate e alla retribuzione prevista per i lavoratori è valutata dalla DPL competente.

I livelli di reddito richiesti: 30.000 euro in caso di persone fisiche, enti o società, risultanti dal reddito imponibile dell'ultima dichiarazione dei redditi, dal fatturato, o bilancio di esercizio precedente. La valutazione sulla capacità economica, nel caso in cui l'impresa fosse di nuova costituzione, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d'imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, dovrà tener conto del fatturato presunto; 20mila euro per l'emersione di un lavoratore domestico in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito. Tale soglia di reddito è prevista anche in caso di nucleo familiare composto da più persone ma in cui vi sia la presenza di un solo percettore di reddito; 27mila euro quando il nucleo familiare che assume un lavoratore domestico sia composto da più persone che percepiscono reddito.

Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado potranno concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

Secondo le istruzioni del Ministero, non dovranno dimostrare un reddito i datori di lavoro non autosufficienti che assumono per se stessi una badante. In tale situazione dovrà essere presentata una dichiarazione di non autosufficienza rilasciata da una struttura sanitaria o da medico convenzionato con il SSN rilasciata prima della presentazione della domanda. Non sarà necessario produrre tale documentazione in caso di possesso di certificazione di invalidità. Il requisito del reddito dovrà comunque essere dimostrato quando il datore di lavoro sia diverso dalla persona assistita, con la sola eccezione del tutore legale dell'incapace ovvero del minore sotto patria potestà. Ma nella modulistica on line, quando viene effettuata la scelta "assistenza ad altra persona non autosufficiente", non è prevista la deroga per il tutore legale dell'incapace o del minore sotto patria potestà. In questo caso si potrà eventualmente compilare il campo del reddito per "forzare" l'invio e successivamente inviare raccomandata r.r. in cui si specifica la situazione reale. Altri redditi Ai fini della dimostrazione del requisito reddituale potranno concorrere anche i redditi non soggetti ad IRPEF quali ad esempio la rendita INAIL, INV CIV, TFR, Assegni familiari, etc) Il reddito degli imprenditori agricoli In caso di imprenditori agricoli, sarà possibile ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali - ad esempio - i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori. Il requisito reddituale dovrà essere soddisfatto per l'anno 2011 (Cud 2012). Saranno accolte positivamente le domande anche se nel corso del 2012 (Cud 2013) il reddito non raggiunge il "tetto" dei 20mila o 27mila euro. Al contrario non saranno

accolte le domande che presentano un requisito reddituale insufficiente per il 2011 (Cud 2012) anche se nel 2012 (Cud 2013) il reddito raggiunge la quota richiesta.

Il lavoratore È possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto di lavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di cittadini stranieri presenti ininterrottamente in Italia prima del 31 dicembre 2011. Prova della presenza in Italia La presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011 dovrà essere documentata esibendo documentazione proveniente da organismi pubblici. Potranno in questo caso essere utili: Timbro di ingresso sul passaporto; codice STP (Straniero temporaneamente presente); permesso di soggiorno scaduto; certificato medico di Pronto Soccorso; certificati del medico di base o strutture convenzionate; documentazione rilasciata da centri di accoglienza o strutture di ricovero autorizzati; titolarità di schede telefoniche di compagnie italiane; tessere nominative (con foto e dati anagrafici) di mezzi pubblici; richiesta di asilo; rinnovo del passaporto o altri documenti rilasciati dall'autorità consolare in Italia; atti giudiziari ed eventuali denunce per reati non ostativi; documentazione relativa alla sanatoria 2009; provvedimento di espulsione; invito ex art. 15 T.U.L.P.S.; certificato di frequenza scolastica del minore; ricevute pagamento mensa scolastica di un figlio; richiesta del codice fiscale; multa della Polizia Municipale/Carabinieri/Polizia di Stato; contratti di fornitura acqua, gas o elettricità; documentazione proveniente da Poste Italia Spa (se possa dimostrare con certezza l'identità); ricevute nominative di invio di denaro (da Poste, Istituti di credito o agenzie iscritte negli appositi elenchi ufficiali della Banca Centrale o banche centrali UE). Per molti dei documenti citati dal Ministero dell'Interno e dall'Avvocatura dello Stato occorre comunque il possesso del codice fiscale di cui, a parte nei casi in cui sia stato richiesto da un familiare dello straniero, in quanto beneficiario delle detrazioni per lo straniero irregolare, difficilmente i lavoratori in via di regolarizzazione possono essere in possesso. Eventuali timbri di ingresso o uscita dal territorio dello Stato riportanti una data successiva al 31.12.2011 potranno comprovare al contrario un soggiorno non ininterrotto in Italia. In ogni caso, per la successiva richiesta del Permesso di soggiorno dovranno essere indicati la data e la frontiera di ingresso in Italia.

Chi non può essere regolarizzato Non possono essere regolarizzati gli stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice.

Si tratta dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Ed in ogni caso fanno parte di questa categoria i delitti contro la personalità dello Stato, devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumità pubblica, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, delitti di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, furto, rapina, traffico d'armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, terrorismo ed eversione, associazione a delinquere e di stampo mafioso; che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice. Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l'importante Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatismo sostanziale considerando necessaria una valutazione concreta sull'attuale pericolosità sociale dello straniero. Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di soggiorno.

Riabilitazione ed estinzione del reato Può essere regolarizzato lo straniero riabilitato ai sensi dell'art. 178 del codice penale, anche qualora tale provvedimento del Tribunale di Sorveglianza sopraggiunga successivamente alla richiesta di regolarizzazione (Consiglio di Stato, VI, 10 novembre 2010, n. 5134). E' quindi possibile presentare istanza di riabilitazione quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; il termine si allunga ad otto anni qualora sia stata contestata l'aggravante della recidiva o a dieci anni se il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. La riabilitazione può equipararsi all'automatizzata estinzione della condanna inflitta in sede di "patteggiamento" ai sensi dell'art. 445, c.2 c.p.p. In questo caso l'automatizzata estinzione del reato avviene dopo 5 anni, quando sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, sempre che nello stesso periodo il lavoratore non abbia commesso un delitto della stessa indole.

Gli stranieri regolarmente soggiornati Le domande potranno essere presentate anche per far emergere quei rapporti di lavoro irregolare in essere tra il datore di lavoro e lo straniero titolare di permesso di soggiorno che non abilita attività lavorativa (cure mediche, residenza elettiva, richiesta silo nei primi 6 mesi), che la limiti parzialmente (permessi per motivi di studio), o che non siano rinnovabili alla scadenza (art 27, stagionale, assistenza minore, richiesta asilo dopo i primi 6 mesi). Nei casi di emersione di rapporti di lavoro parzialmente irregolari si dovrà versare interamente il contributo forfettario di 1.000 euro mentre le retribuzioni, i contributi e gli oneri fiscali dovranno essere corrisposti solamente per la parte mancante.

Il Passaporto del lavoratore In caso di passaporto scaduto ed in fase di rinnovo si dovrà inserire nel campo dedicato al numero di passaporto il numero del passaporto scaduto. In caso di errore in fase di versamento dell'F24 è consigliabile ripetere tale errore anche nella compilazione della domanda. Sarà poi necessario esibire in ogni caso il passaporto valido all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico (ed eventualmente in quella sede verranno corretti gli errori di trascrittura).

(segue a pag. 4)

"Melting Pot Europa", da sedici anni in cammino "a caccia" di diritti

(segue da pagina 3)

Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso del solo foglio consolare rilasciato dalla rappresentanza diplomatica, questo potrà essere utilizzato sia per la compilazione del modello F24 sia per la compilazione della domanda telematica. L'interessato dovrà chiedere al consolato l'apposizione di un numero di protocollo da poter utilizzare come numero identificativo. Al momento della convocazione presso lo sportello unico dovrà essere comunque esibito il passaporto preventivamente richiesto. Nel caso del richiedenti asilo in assenza di passaporto o di titolo di viaggio apposito potranno essere indicati nel modulo F24 e nella domanda telematica gli estremi (numero e la data) della ricevuta della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per attesa riconoscimento status di rifugiato emessa dalla Questura competente.

Il caso del lavoratore irregolare con contratto regolare È possibile si verifichi il paradosso di lavoratori privi del permesso di soggiorno che siano titolari di contratti di lavoro per cui il datore di lavoro versa regolarmente i contributi. Si tratta del caso, per esempio, dei richiedenti asilo, il cui permesso consente lo svolgimento di attività lavorativa, che abbiano stipulato il contratto e successivamente si siano visti respingere la domanda d'asilo senza proporre ricorso, e senza che il contratto sia stato risolto, oppure di chi, assunto con la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno se lo sia visto successivamente negare. In questo caso il rapporto di lavoro, pur sostenuto da un contratto, non può certo dirsi regolare e quindi sarà possibile presentare la domanda. Il datore di lavoro dovrà certo versare il contributo forfetario di 1.000 euro attraverso l'F24 mentre dovrà regolare solamente la parte contributiva eventualmente mancante.

Il rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso al momento della presentazione della domanda e da almeno il 9 maggio 2012. Potranno essere regolarizzati i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno. I rapporti di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali. La retribuzione dovrà essere corrispondente a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento e comunque non inferiore all'importo minimo previsto per l'assegno sociale (5.577 euro annui, 429 euro mensili). Per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato della durata di un anno - ai sensi della contrattazione collettiva - il numero minimo di giornate annue deve essere pari a 160, con garanzia occupazionale mensile minima di almeno 10 giornate (v. circ. Min. Lavoro n. 52/2002)

Lavoro domestico Non è possibile la presentazione della domanda di emersione per un lavoratore che presta attività lavorativa per più datori di lavoro. In tal caso solo uno di essi potrà presentare la domanda. In ogni caso, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) l'assunzione sarà possibile anche se l'attività lavorativa si svolge presso una abitazione diversa da quella del datore di lavoro (in ufficio, a casa di un parente, in una seconda casa) a patto di poter dimostrare i requisiti reddituali. L'esistenza di un vincolo di parentela o affinità con il lavoratore non esclude la sussistenza di un contratto di lavoro domestico (art. 1 comma 3 D.P.R. n. 1403/71; circolare INPS n. 1255 del 19 giugno 1972), purché il rapporto di lavoro sia provato ed in presenza della relativa retribuzione. È quindi possibile presentare la domanda di emersione anche in questo caso. Nel caso del coniuge, il rapporto di lavoro domestico è possibile soltanto quando il datore di lavoro abbia menomazioni tali da renderlo non autosufficiente e per le quali sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento. In questo caso la domanda di emersione può riguardare soltanto le badanti. L'assistenza prestata al coniuge, infatti, rientra tra i doveri reciproci posti dalla legge (art. 142 c.c.) e solo la condizione di una grave menomazione può giustificare l'instaurazione di un rapporto di lavoro domestico. Anche nel caso di genitori e figli la cura e l'assistenza si intendono, normalmente, prestate per affezione. Infine, si chiarisce che l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro domestico ricade sul datore di lavoro. È possibile richiedere la regolarizzazione di due lavoratori solo se l'assistito è invalido al 100% e se nel certificato medico rilasciato dalla Struttura Pubblica o medico convenzionato SSN sia espressamente prevista tale esigenza.

Il contributo forfetario Per presentare la domanda, dal 7 settembre, deve essere versato un contributo forfetario di euro 1.000 per ciascun lavoratore regolarizzato. Il pagamento del contributo forfetario deve essere effettuato esclusivamente tramite il modulo F24 Versamenti con elementi identificativi. L'Agenzia delle entrate ha stabilito che in sede di compilazione devono essere indicati: nella sezione contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento; nella sezione erario ed altro nel campo "tipo" la lettera R nel campo "elementi identificativi" il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (se è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17) nel campo "codice" è inserito il codice tributo REDO per datori di lavoro domestico RESU per datori di lavoro subordinato nel campo "anno di riferimento" l'anno 2012 Il contributo forfetario non è deducibile ai fini fiscali e non verrà restituito in caso di archiviazione, rigetto o irricevibilità della domanda. Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula del contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono sospesi i procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore: in materia di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell'art 12 del TU); relative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso anche se rivestono carattere fiscale, finanziario, previdenziale o assistenziale. Lo straniero non può essere espulso tranne nei casi previsti come ostativi alla regolarizzazione. La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della domanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto. Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili. In caso di conclusione positiva del procedimento i reati a carico di lavoratore e datore di lavoro verranno estinti.

La retribuzione Dopo l'inoltro della domanda e prima della convocazione presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver regolarizzato le somme dovute a titolo retributivo per un periodo di durata del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi. La dimostrazione avverrà attraverso un'attestazione redatta congiuntamente da datore di lavoro e lavoratore. Le somme dovranno corrispondere a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS. Si deve ritenere che il lavoratore (entro 6 mesi dalla conclusione del rapporto lavorativo possa comunque rivendicare somme eventualmente non corrisposte).

I contributi Dopo la presentazione della domanda, all'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver provveduto a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati dal momento dell'assunzione del lavoratore fino alla stipula del contratto di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Per i rapporti di lavoro non domestico In caso di rapporto di lavoro non agricolo si dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.

Cos'è il Modello Uniemens? Lo Sportello Unico richiederà per via telematica copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). In caso di rapporto di lavoro agricolo si dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori e presentare copia del modello DMAG trasmesso all'Inps. Le aziende dovranno quindi provvedere a richiedere l'apertura di una apposita posizione contributiva che verrà contraddistinta dal codice "5W". Al ricevimento di tale posizione i datori di lavoro dovranno provvedere all'invio dei flussi Uniemens/Dmag per i periodi oggetto di emersione, quindi, a pagare, tramite il modello F24 i contributi dovuti nel rispetto delle scadenze fiscali. Copia delle denunce mensili Uniemens (o delle denunce trimestrali DMAG, in caso di aziende agricole) dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Per i rapporti di lavoro domestico: si dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei bollettini MAV pagabile esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali. L'Inps approverà ad inviare i bollettini all'indirizzo indicato dal datore di lavoro. I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione di emersione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata nella domanda di emersione la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse il minimo previsto per l'assegno sociale - per l'anno 2012 di € 429,00 mensili - la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo Cos'è il MAV?

Le somme dovute ai fini fiscali Il datore di lavoro dovrà regolarizzare le somme dovute in base alla retribuzione per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate. In ogni caso la regolarizzazione deve essere attestata all'atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione. Il datore di lavoro domestico non essendo sostituto di imposta, non dovrà regolarizzare alcuna somma a titolo fiscale. [Vedi la circolare Inps n. 118] [Vedi la circolare Inps n. 113]

L'alloggio Il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria. La sistemazione alloggiativa può essere a carico del datore di lavoro o a carico del lavoratore con decurtazione dallo stipendio. Ma nel caso di lavoratori conviventi non si tratta di rapporto di locazione pertanto non si potrà prevedere una decurtazione dallo stipendio. Il lavoratore che alloggia in una abitazione diversa da quella del datore di lavoro dovrà dimostrarne la disponibilità (contratto di affitto, proprietà, comodato d'uso, etc)

L'idoneità dell'alloggio Nella domanda non dovranno essere indicati gli estremi della richiesta del certificato di idoneità alloggiativa che dovrà invece essere richiesto a ridosso della convocazione per poi essere esibito in sede di stipula del contratto di soggiorno.

La comunicazione di cessione fabbricato (ospitalità) La comunicazione di cessione fabbricato dovrà essere inviata all'autorità di pubblica sicurezza competente (la Questura per i capoluoghi, i comuni per il territorio provinciale) entro e non oltre 48 ore dal momento di invio della domanda di emersione. La convocazione presso lo Sportello Unico. Una volta inviata la domanda sarà possibile scaricare la ricevuta di invio della domanda dal portale www.nullastalavoro.interno.it Copia della ricevuta dovrà essere consegnata al lavoratore. Datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, la verifica della documentazione, dei livelli retributivi e contestualmente per le comunicazioni all'Inps o al Centro per l'impiego. La marca da bollo dovrà essere la stessa indicata nella domanda. In caso di documentazione mancante o insufficiente, sarà richiesta, eventualmente, un'integrazione, fissando una nuova data di convocazione. Nel caso di assenza della documentazione integrativa richiesta, si procederà al rigetto dell'istanza. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del provvedimento. Presso lo Sportello Unico verrà consegnata la documentazione (Mod 209) utile a presentare la domanda di permesso di soggiorno presso gli uffici postali. Successivamente sarà necessario attendere la convocazione da parte della Questura per la consegna della documentazione ed il rilevamento delle impronte digitali. In un successivo appuntamento verrà consegnato il permesso di soggiorno. In caso di documentata impossibilità del datore di lavoro a svolgere gli adempimenti richiesti il coniuge i figli, o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado potranno sostituirsi al datore di lavoro ai sensi dell'art 4 del DPR 445/2000. Il datore di lavoro potrà essere sostituito da altri soggetti diversi dai familiari sopra elencati solo se in possesso di apposita procura notarile, oppure di delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.

A quindici anni dalla sua nascita, il Progetto Melting Pot vuole continuare ad offrire questo servizio, migliorandolo e continuando a lasciarlo fruibile e accessibile gratuitamente a tutti. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto! Un tuo contributo può rendere "Melting Pot Europa" uno strumento ancora più utile ed efficace, rafforzandone l'attitudine a conseguire quegli obiettivi che da sempre hanno ispirato il progetto e confermando la capacità di seguire adeguatamente la continua, complessa evoluzione del fenomeno migratorio. Sostenere il Progetto Melting Pot è semplice: basta scegliere una modalità tra quelle elencate qui sotto. Come farlo: Le donazioni a favore del progetto possono essere di qualsiasi importo. Le modalità di pagamento sono diverse, scegli quella che ritieni più opportuna: C/C postale n° 17505355 intestato a Tele Radio City s.c.s. - OnLus, Vicolo Pontecorvo 1/a 35121, Padova Causale Progetto Melting Pot Europa - Bonifico bancario sul C/C bancario presso Banca Popolare Etica EU IBAN: IT59T050181210100000134453 intestato a Tele Radio City s.c.s. - OnLus. Il tuo 5% dell'IRPEF al Progetto Melting Pot Europa - Tele Radio City, beneficiaria dei versamenti, è una Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell' D.Lgs. n° 460/97, quindi i versamenti sono detrabili.

Si ringraziano per il prezioso contributo l'Avv. Giovanna Berti, l'Avv. Fabio Corvaja, l'Avv. Guido Savio, Pietro Fanesi, Riccardo Ferrara, Claudia Vatteroni, Luca Trivellato